

CXXXIII.

1^a TORNATA DI MERCOLEDÌ 27 MAGGIO 1896

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE CHIMIRRI

INDICE.

Atti vari:

Relazione (*Presentazione*):Domanda a procedere contro il deputato FRAN-
CHETTI (PICCOLO-CUPANI). Pag. 4778Disegno di legge (*Seguito della discussione*) . . . 4773

Avanzamento nell'esercito:

Oratori:

AFAN DE RIVERA 4775

CARENZI 4777-80

GRANDI 4774

4775-77-78-79-81 82-92-93

LOVITO 4790-91

MARAZZI, *relatore*. 4778

4780-81-87-92

MERCANTI 4781

MURMURA 4789

PANDOLFI 4786

QUINTIERI 4783-86

RICOTTI, *ministro della guerra*. 4774

4775-77-79-82-85-87-91-92

SANTINI 4778

La seduta incomincia alle 10,5.

Lucifero, *segretario*, dà lettura del processo verbale della precedente seduta antimeridiana.

Marazzi. Chiedo di parlare sul processo verbale.

Presidente. Ha facoltà di parlare.

Marazzi. Qualche oppositore della legge ha mosso appunto alla Commissione, di avere l'altro giorno forzata, dirò così, la macchina per venire a questa discussione.

La censura non ha fondamento. La relazione è stata stampata e distribuita dieci o dodici giorni prima che il disegno di legge venisse iscritto nell'ordine del giorno; ove

poi rimase parecchi giorni prima che se ne cominciasse la discussione.

In tutto questo frattempo non c'è stato uno che si sia iscritto per parlare nella discussione generale. Come potevamo noi supporre ed ammettere che dovesse dar luogo ad una gran discussione? Questa è la ragione per la quale l'altra mattina, sebbene la Camera non fosse molto numerosa, abbiamo attribuito la scarsità degli intervenuti al sentimento generale sulla legge.

Presidente. Onorevole Marazzi, la Presidenza non avrebbe tollerato, che si sforzasse la macchina e che non si procedesse con regola.

Nella discussione degli articoli fino al 28 si è proceduto come prescrive il regolamento.

Se non vi sono osservazioni in contrario, il processo verbale s'intenderà approvato.

(È approvato).

Seguito della discussione del disegno di legge sull'avanzamento nell'esercito.

Presidente. L'ordine del giorno reca: Seguito della discussione del disegno di legge sull'avanzamento nel Regio esercito.

Nella tornata di avanti ieri sono stati approvati i primi 28 articoli. Adesso viene in discussione l'articolo 29.

Esso è così concepito:

Non è permesso il trasferimento da ruolo

a ruolo, con o senza promozione, salvo i casi tassativamente specificati nella presente legge.

I trasferimenti di ruolo degli ufficiali hanno luogo per Decreto Reale.

(È approvato).

Art. 30.

In conformità dei ruoli di anzianità, da apposite Commissioni, determinate dal regolamento di cui all'articolo 2, e nei limiti e modi prescritti da detto regolamento, si compilano annualmente per ogni arma o corpo tanti quadri di avanzamento per gli ufficiali quanti sono i gradi in ciascun ruolo.

Per il corpo invalidi e veterani non si compila quadro d'avanzamento.

(È approvato).

Art. 31.

Le proposte di avanzamento degli ufficiali, contenute nei quadri di avanzamento, siano esse ad anzianità od a scelta, dovranno essere confermate da una Commissione di grado superiore a quella che li compilò.

Le proposte di avanzamento ai gradi di maggior generale e di tenente generale dovranno esser confermate da una Commissione centrale composta dei comandanti di corpo d'armata e da quegli altri ufficiali generali che saranno determinati dal regolamento.

(È approvato).

CAPO III.

Disposizioni speciali per l'avanzamento degli ufficiali.

Art. 32.

Un quarto dei posti di ufficiali subalterni che si rendono vacanti durante l'anno complessivamente nei vari ruoli, esclusi quelli dei carabinieri reali e del corpo sanitario e veterinario, è devoluto ai sott'ufficiali, gli altri tre quarti sono devoluti agli allievi della scuola ed Accademia militare ed ai sottotenenti di complemento, di cui ai numeri 1 e 3 dell'articolo 5.

In difetto di sott'ufficiali promovibili a sottotenente, la proporzione sopra stabilita sarà alterata a favore delle altre categorie indicate all'articolo 5.

Così pure quando si verificasse difetto nel numero degli aspiranti alla nomina di sottotenente nelle categorie indicate ai numeri 1 e 3 dell'articolo 5, potranno esser promossi

sott'ufficiali in più della proporzione normale stabilita.

L'onorevole Grandi ha facoltà di parlare per isvolgere un suo emendamento a questo articolo.

Grandi. Intorno a questo emendamento ho avuto occasione di conferire con l'onorevole ministro della guerra e mi son dovuto convincere che, nella sostanza, non ci sarebbe differenza nel lasciare la parola *subalterni* o nel sostituirla con la parola *sottotenenti*.

Siccome, però, le vacanze, effettivamente, si fanno soltanto nel grado di sottotenente; quindi mi parrebbe più proprio, per precisione di linguaggio, che fosse sostituita la parola di *sottotenenti*. Ma siccome la sostanza rimane identica, se l'onorevole ministro non crede d'accettare il mio emendamento, non vi insisterò.

Presidente. L'onorevole ministro della guerra ha facoltà di parlare per dichiarare se accetta, o no, l'emendamento dell'onorevole Grandi, che consiste nel sostituire alla parola *subalterni* la parola *sottotenenti*.

Ricotti, ministro della guerra. Nell'organico dell'esercito non è stabilita alcuna differenza fra sottotenenti e tenenti, e nella formazione dei quadri i due gradi si raggruppano insieme.

È in facoltà del ministro di aumentare il numero dei tenenti e diminuire quello dei sottotenenti, o viceversa, ed anche nella compilazione del bilancio della guerra i tenenti e i sottotenenti son sempre compresi nella generica locuzione di « ufficiali subalterni. » Così può succedere il caso, che in un anno non si facciano promozioni a tenente, e quindi, non rendendosi vacanti posti di sottotenente, non vi sarebbe la possibilità di nominarne. Questo caso è molto probabile, perchè un articolo che abbiamo votato prescrive che per massima nessuno possa essere promosso tenente, se non dopo tre anni di grado. Ora, data questa condizione, può avvenire che in un anno non vi sia alcuno da promuovere tenente, ed allora tutti restano sottotenenti e non si fanno posti, mentre si fanno i posti dei tenenti che sono passati capitani.

Creda l'onorevole Grandi che non si può fare diversamente, e la legge d'ordinamento e quella del bilancio impongono di considerare complessivamente i tenenti ed i sottotenenti, senza fare distinzione fra i due gradi.

Presidente. Onorevole Grandi, come Ella ha udito, il ministro non accetta.

Grandi. Ho già dichiarato di non insistere.

Presidente. Se non vi sono altre osservazioni rimane approvato quest'articolo 32.

(È approvato).

Art. 33.

I sottotenenti dei carabinieri reali sono tratti esclusivamente dai marescialli di alloggio.

I sottotenenti del personale delle fortezze sono tratti dai sottotenenti delle armi d'artiglieria e genio.

(È approvato).

Art. 34.

I tenenti sono nominati ad anzianità fra i sottotenenti del rispettivo ruolo d'anzianità, salvo le eccezioni dell'articolo 35.

(È approvato).

Art. 35.

Nell'arma dei carabinieri reali i posti vacanti di ufficiale subalterno possono essere occupati per metà da tenenti tratti dalle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio.

Nelle armi di artiglieria e genio i sottotenenti provenienti dalla scuola di applicazione sono promossi tenenti appena abbiano superati gli esami finali di detta scuola con anzianità relativa determinata dall'ordine di classificazione ottenuta negli esami stessi. I sottotenenti provenienti dai sott'ufficiali e quelli provenienti dalla scuola d'applicazione che non ne hanno superati gli esami finali, sono promossi tenenti assieme ai sottotenenti di fanteria di pari anzianità.

Nel corpo sanitario i sottotenenti sono promossi tenenti dopo due anni di grado.

Nel corpo contabile, i posti vacanti di ufficiale subalterno, possono essere occupati per un terzo con tenenti trasferitivi dalle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio.

A questo articolo l'onorevole Grandi ha presentato il seguente emendamento:

Alle parole: ufficiale subalterno » nella seconda riga del primo alinea e nella seconda riga dell'ultimo alinea, sostituire: « tenente. »

L'onorevole Grandi ha facoltà di svolgere la sua proposta.

Grandi. Le ragioni che mi hanno indotto a non insistere nell'emendamento all'articolo 32 non mi sembrano sufficienti per farmi

desistere dalla proposta che ho fatta a questo articolo.

Nella pratica oggi i tenenti dei carabinieri si reclutano per metà fra i sottotenenti dell'arma e per metà dai tenenti trasferiti da altri corpi. Mi pare che, se si lasciasse nell'articolo la dizione « Ufficiale subalterno » per la metà degli ufficiali trasferiti si incorrerebbe in gravi difficoltà pratiche. Io quindi pregherei l'onorevole ministro e la Commissione di voler accettare la mia modesta proposta; la quale si estende all'ultimo alinea dell'articolo relativo al trasferimento degli ufficiali combattenti nel corpo contabile.

Presidente. Onorevole ministro, accetta lo emendamento?

Ricotti, ministro della guerra. Io non ho che a pregare l'onorevole Grandi di non volere insistere. Gli mostrerò anche subito, dopo la seduta, se crede, dei casi pratici, i quali lo convinceranno della impossibilità di attuare quello che egli vuole, non essendo stabilito nel ruolo organico degli ufficiali dei carabinieri il numero dei tenenti e quello dei sottotenenti, ma potendo gli ufficiali subalterni essere tutti tenenti, come pure tutti sottotenenti.

Certo la Camera potrebbe dire: « da ora in avanti ci saranno nei quadri tanti tenenti e tanti sottotenenti », ed allora la cosa cambierebbe aspetto; ma finchè sussistono le leggi attuali, non è possibile fare altrimenti.

In quanto al secondo punto del suo emendamento, dirò che la legge vigente permette il passaggio da un corpo ad un altro, ma la legge nuova lo impedisce tassativamente; quindi nessun ufficiale di cavalleria può passare in fanteria e nessuno di fanteria può passare in cavalleria, e via dicendo; e perciò nessun ufficiale dei corpi combattenti può esser trasferito nel corpo contabile. Si è solamente fatta un'eccezione per quei tenenti di fanteria, di cavalleria, d'artiglieria e del genio, i quali per ragioni di salute non possono prestare servizio attivo nelle armi combattenti, mentre possono ancora rendere utili servizi nel corpo contabile, e per essi il Governo si riserva la facoltà di accordare il trasferimento.

Questa del resto è una proposta già fatta dal ministro Pelloux e dal ministro Mocenni.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Afan de Rivera.

Afan de Rivera. Non come presidente della Commissione, ma come semplice deputato, prego l'onorevole ministro della guerra di

voler portare la sua attenzione sulle conseguenze che potrebbe avere, pei sottotenenti di artiglieria e del genio che non superano gli esami del secondo anno di corso della Scuola d'applicazione di dette armi, il secondo alinea dell'articolo 35.

Sono favorevolissimo al concetto che in massima l'ufficiale non debba passare da un ruolo ad un altro; ma pei sottotenenti di artiglieria e genio, che non superano gli esami del secondo anno di Scuola d'applicazione, e che qui è detto che debbano rimanere nell'arma ed esser promossi tenenti, poi, assieme ai sottotenenti provenienti dai sott'ufficiali, prego l'onorevole ministro di riflettere che, moralmente almeno, la punizione è eccessiva.

Sicchè potrà avvenire che, per effetto di essa si manifesti una maggiore indulgenza da parte degli esaminatori, e si finisca per avere ufficiali nell'artiglieria e nel genio, che sarebbe assai utile che non ci fossero.

Mi pare, poi, che si vada anche contro un diritto da essi acquisito.

Ed invero, quando costoro passano dal secondo al terzo anno di corso dell'Accademia militare, sono già ufficiali, hanno la idoneità per essere assegnati nell'arma di fanteria; tanto vero, che, se non superano gli esami del terzo anno di Accademia, sono trasferiti in fanteria con la loro anzianità di ufficiali computata dal giorno che furono trasferiti al 3° corso. Poi vanno alla Scuola di applicazione. E qui mi permetto di dire che li vestiamo da ufficiali di artiglieria e genio, ma tali non sono ancora.

Sono invece sempre allievi ufficiali: saranno poi ufficiali di artiglieria o del genio quando avranno superati gli esami della Scuola di applicazione. Dunque, il diritto che questi ufficiali avevano al loro passaggio al terzo anno di Accademia militare, cioè quando sapevano meno, non l'hanno più dopo due anni di Scuola d'applicazione, cioè quando (anche non avendo superati gli esami) sapranno sempre qualche cosa di più.

Questo può produrre un danno alle due armi, e lede, secondo me, anche i diritti acquisiti degli ufficiali.

Io non faccio nessuna proposta concreta; l'onorevole ministro, molto probabilmente, se si approverà la legge d'ordinamento, che è dinanzi all'altro ramo del Parlamento, sarà costretto a proporre qualche piccolo ritocco alla legge attuale, qualche aggiunta resa

necessaria dal nuovo grado di comandante di corpo d'armata; credo che per allora sia il caso di studiar la cosa: a me pare che questi giovani si dovrebbero promuovere ufficiali allievi quando passano al 3° anno di corso della Accademia militare, malgrado gli inconvenienti che ci furono in passato con tal sistema, (inconvenienti che ci sono da per tutto) e dovrebbero rimanere tali anche quando vanno alla Scuola d'applicazione d'artiglieria e genio; superati poi gli esami di detta scuola sarebbero con maggior criterio assegnati alle Armi d'artiglieria e genio; e se non li superano, andrebbero in fanteria o in cavalleria; diritto che, lo ripeto, già hanno precedentemente acquisito quando furono trasferiti dal secondo al terzo anno di corso dell'Accademia militare.

Io credo che anche i precedenti consiglino a fare ciò; abbiamo infatti nell'esercito molti distinti ufficiali i quali non superarono gli esami della Scuola d'applicazione e genio, e che poi in fanteria e cavalleria, divennero eccellenti ufficiali, e molti di essi hanno anche ringraziato Dio di non averli superati poichè han fatto così più brillante e rapida carriera.

Ma lasciamo stare questo; perchè, io chiedo, questi giovani ufficiali non superano gli esami della Scuola d'applicazione di artiglieria e genio? Non perchè non abbiano ingegno, ciò è escluso dall'aver superati i corsi dell'Accademia militare; ma perchè quasi sempre l'uscita nel mondo li ha soverchiamente distratti e per superare i difficili esami della Scuola di applicazione di artiglieria e genio non basta l'ingegno, ma bisogna studiare; oppure perchè hanno bensì talento, ma non grande attitudine per la matematica, e arrivati a quel dato punto, al vertice dei loro studi, non arrivano a superarlo.

Il voler mettere quindi questi giovani alla stessa stregua di quelli provenienti dai sott'ufficiali, mi pare un po' troppo forte, può sembrar loro una umiliazione da influire sinistramente sul loro avvenire e, ripeto, che per questa considerazione potrà d'ora innanzi avvenire che le Commissioni, di fronte al grave danno più morale che materiale, ne convengo, che avrebbero questi ufficiali, diventassero più larghe nell'approvazione col danno evidente delle due Armi di artiglieria e del genio.

Ripeto, io non faccio una proposta concreta, ma prego l'onorevole ministro della guerra di voler studiare la questione, per vedere se non sia il caso di regolar meglio la posizione di questi giovani ufficiali, nell'interesse loro, non meno che in quello delle due Armi di artiglieria e del genio.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Carenzi.

Carenzi. Mi permetta l'onorevole ministro che io aggiunga due parole a quelle che ha dette l'onorevole Grandi.

Pel corpo dei carabinieri noi abbiamo l'articolo 33 il quale dice che i sottotenenti dei carabinieri reali sono tratti esclusivamente dai maresciali d'alloggio; per ciò la disposizione che discutiamo contraddirebbe a quell'articolo.

Mi permetto di fare questa osservazione perchè mi pare che nelle leggi debba darsi alle parole il loro significato, e non lasciare luogo a dubbi d'interpretazione. Se i sottotenenti debbono essere tratti esclusivamente dai sott'ufficiali, è evidente che gli altri subalterni non possono essere che i tenenti.

Io quindi vorrei pregare l'onorevole ministro di voler accettare la modificazione proposta dal collega Grandi, la quale del resto non muta sostanzialmente il disegno di legge e consacra la pratica seguita costantemente.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro.

Ricotti, ministro della guerra. Ho già detto all'onorevole Grandi, e lo ripeto ora all'onorevole Carenzi, che è molto difficile porsi di accordo sulla questione degli ufficiali subalterni. La questione è grave e si va rendendo sempre più complicata, mentre praticamente si risolve con facilità.

Mi duole quindi di non poter accettare la proposta dell'onorevole Carenzi, la quale porterebbe alla conseguenza di mutare tutto l'organico, perchè bisognerebbe stabilire le proporzioni dei tenenti e dei sottotenenti che devono costituire gli ufficiali subalterni.

Rispondo ora all'onorevole Afan de Rivera. La questione da lui sollevata non è nuova. Essa è sul tappeto da 15 o 20 anni, ed io ho cercato tante volte di risolverla. Essa, però, ha poca importanza tecnica (si tratta di 3 o 4 ufficiali all'anno) mentre ne ha una morale grandissima.

Sarà bene, sarà male, ma sta di fatto che gli allievi, uscendo dall'Accademia militare,

sono veramente ufficiali d'artiglieria o del genio, ne vestono l'uniforme, e quindi fanno parte dell'arma.

La soluzione proposta dall'onorevole Afan de Rivera sarebbe certamente accettabile; ma allora, invece di nominare gli allievi, alla loro uscita dall'Accademia, ufficiali d'artiglieria o del genio, bisognerebbe nominarli ufficiali di una categoria speciale, in attesa dell'assegnazione ad un'arma. D'altra parte, il passare alla fanteria un ufficiale destinato all'artiglieria od al genio, per incapacità o per condotta, è un ledere le suscettibilità della fanteria; e io sono molto contento che la fanteria abbia questa suscettibilità.

Afan de Rivera, presidente della Commissione. Sono d'accordo con lei...

Ricotti, ministro della guerra. La questione è stata studiata e discussa anche in occasione delle leggi precedenti, tanto alla Camera, quanto al Senato, e se venne adottata questa soluzione, fu perchè si riconobbe che era la migliore.

Del resto la punizione, di cui parlava l'onorevole Afan de Rivera, non è poi tanto grande, perchè si riduce, in pratica, ad un ritardo di sei mesi circa nella promozione a tenente. Infatti, mentre i sottotenenti, che superano gli esami finali della scuola di applicazione, sono promossi tenenti dopo tre anni di anzianità di ufficiale, computando il 3° anno di Accademia ed i 2 anni della scuola di applicazione, quelli che non superassero gli anzidetti esami sarebbero promossi circa sei mesi dopo, insieme ai sottotenenti di fanteria di pari anzianità.

Questa non è certamente un'umiliazione, ma sarà un eccitamento per gli ufficiali a studiare, ed a superare gli esami; che è appunto quello che si vuole ottenere.

Quindi per me la sola soluzione possibile sarebbe quella di non promuoverli, quando escono dall'Accademia, nelle armi di artiglieria e genio; ma al momento sarebbe una soluzione non buona.

Presidente. Onorevole Grandi, mantiene o ritira il suo emendamento?

Grandi. Per ciò che concerne i tenenti contabili desisto senz'altro: e solamente mi permetto di aggiungere che la legge attuale vige fino dal 1854 e non si è mai verificato alcun inconveniente nella sua applicazione; desidererei di conoscere l'avviso della Commissione intorno alla mia proposta.

Marazzi, relatore. La Commissione non crede di potere accogliere l'emendamento dell'onorevole Grandi, per le ragioni dette dall'onorevole ministro.

Presidente. Onorevole Grandi, come Ella ha udito, il suo emendamento non è accettato nè dalla Commissione nè dall'onorevole ministro. Lo mantiene o lo ritira?

Grandi. Lo ritiro.

Presidente. Allora metto a partito l'articolo 35 così come è formulato: chi lo approva si alzi.

(È approvato).

Presentazione di una relazione.

Presidente. Invito l'onorevole Piccolo-Cupani a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

Piccolo-Cupani. Mi onoro di presentare alla Camera la relazione intorno alla domanda di autorizzazione a procedere contro il deputato Leopoldo Franchetti.

Presidente. Questa relazione sarà stampata e distribuita.

Segue la discussione del disegno di legge per l'avanzamento dell'esercito.

Presidente. Veniamo ora all'articolo 36.

Art. 36.

Fino alla concorrenza di un quarto, i posti vacanti nel grado di capitano in ogni arma o corpo, possono esser concessi all'avanzamento a scelta, dovendo gli altri tre quarti essere riservati all'avanzamento per anzianità.

Per potere ottenere l'avanzamento a scelta il tenente deve esser entrato nel primo dodicesimo del rispettivo ruolo d'anzianità degli ufficiali subalterni (tenenti e sottotenenti presi complessivamente); aver frequentato e superati gli esami finali della scuola di guerra, ovvero aver superato esami speciali da determinarsi per ogni arma o corpo per decreto reale.

L'onorevole Grandi propone a questo articolo la seguente aggiunta:

« Aggiungere come 3^o alinea:

« È fatta eccezione per i tenenti medici, la cui promozione a capitano ha luogo per metà ad anzianità e per metà a scelta. »

L'onorevole Grandi ha facoltà di parlare.

Grandi. In occasione della discussione del bilancio della guerra, da parecchi oratori della Camera furono fatti così grandi elogi al Corpo sanitario, e fu talmente riconosciuta l'entità del servizio che esso presta, che io credo superfluo di spendere molte parole per dimostrare l'opportunità di questa mia proposta.

Oramai conto trent'anni di servizio nell'esercito, e credo di poter parlare anche un po' per esperienza. Chi ricorda il Corpo sanitario antico, sa quale enorme differenza corra tra quello di trent'anni fa e quello di oggi. Tale miglioramento è dovuto all'applicazione dell'avanzamento per merito d'esame: perchè è chiaro che se fra gli ufficiali medici viene a mancare lo stimolo dello studio per procedere più rapidamente nella carriera, facilmente essi si abbandonano all'inerzia e non sono più spinti a tenersi al corrente dei progressi della scienza.

Quindi mi sembra necessario di fare un'eccezione per questo Corpo, al fine di rendere possibili ai giovani medici che studiano, di procedere più celeremente nella loro carriera.

Io non credo di aver bisogno di aggiungere altre parole per dimostrare l'opportunità della mia proposta.

Presidente. L'onorevole Santini ha facoltà di parlare.

Santini. Dopo le parole dell'onorevole Grandi io non ho altro da aggiungere.

Raccomando solamente all'onorevole ministro di accettare l'emendamento presentato dall'onorevole Grandi, il quale segna un primo passo a una nuova legge d'avanzamento per i medici; legge che credo sia anche nel pensiero dell'esimo presidente della Commissione.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Marazzi, relatore. La Commissione, di concerto coll'onorevole ministro, ha concordato nell'articolo 38 una modificazione per virtù della quale gli ufficiali medici, nel passaggio da capitani a maggiori, hanno una quota parte d'avanzamento a scelta.

Per questa ragione, e per l'armonia generale della legge, la Commissione è d'avviso che l'articolo 36 non debba essere modificato a favore dei medici. E quando dico a favore, dico un errore: perchè, infatti, qual'è il concetto che informa questa legge? È quello di restringere le promozioni a scelta, e fare

così il vantaggio generale dell'esercito. Siccome interessa avere, negli alti gradi, ufficiali che, per i loro studi e per la loro attitudine, siano in grado di poter bene disimpegnare gli uffici che sono ad essi affidati, così si è lasciata una certa parte alle promozioni a scelta.

Questa regola generale deve valere anche pel servizio sanitario: poichè ove, sia pure pei soli medici, queste promozioni a scelta dovessero farsi in proporzione della metà, io dico che non si recherebbe vantaggio al servizio come da taluni si afferma. Infatti, la metà che va avanti, sarà contenta; ma sarà molto malcontenta la metà che resta indietro; e i medici che costituiscono questa metà che resta indietro, saranno ogni giorno più scoraggiati, non studieranno più, e quindi la loro capacità scientifica diminuirà continuamente. E siccome anche questi medici dovranno pure curare i soldati malati, si verrebbe a questa conseguenza: che una metà dei soldati sarebbe curata bene, e un'altra metà molto male; ciò che non è giusto.

Noi, ripeto, abbiamo voluto in tutta la legge restringere il concetto delle promozioni a scelta appunto perchè da una parte ci fosse un certo stimolo allo studio, ma nello stesso tempo non ne venisse una demoralizzazione.

C'è poi un'altra questione. Noi abbiamo parificato i medici agli ufficiali combattenti, e non possiamo ammettere (del resto poichè si parla del servizio medico, non comprendo perchè non si dovrebbe parlare anche del servizio veterinario) che ci sia una carriera in cui c'è la scelta in un certo limite, ed un'altra, in cui questo limite sia diverso.

Che cosa avverrebbe, se ciò si facesse? Avverrebbe che, all'inizio della carriera, vi sarebbero alcuni ufficiali medici di grado inferiore e di minore anzianità degli ufficiali combattenti; ed alla fine, invece, gli ufficiali medici avrebbero gradi superiori ed anzianità maggiore degli ufficiali combattenti di pari grado: e da ciò ne verrebbe un perturbamento della disciplina. (*Interruzione dell'onorevole Leali*).

Se l'onorevole Leali invece di interrompere vuol dire le sue ragioni, chieda di parlare, ed io l'ascolterò molto volentieri.

Leali. Dico che la scienza non può andare avanti per anzianità!

Ricotti, ministro della guerra. Domando di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Ricotti, ministro della guerra. Ho domandato di parlare, per aggiungere poche cose alle osservazioni già fatte dal relatore. La questione è molto piccola, perchè attualmente è stabilito che l'avanzamento da tenente a capitano medico, si faccia metà ad anzianità e metà a scelta, previo esame.

Con questa legge, naturalmente, si fa una restrizione, perchè la proporzione dell'avanzamento a scelta si riduce ad un quarto.

Io, in massima, sono favorevole all'avanzamento per anzianità, anche per un'altra ragione. Quando la promozione a scelta avviene su basi troppo larghe, non si può dire più che si tratti di avanzamento a scelta; sarebbe, su per giù, un avanzamento per turno ordinario; in questo caso meglio sarebbe prescrivere che tutti gli ufficiali medici si promuovano a scelta, il che poi equivale a stabilire che si promuovano tutti per anzianità.

E difatti, adesso che cosa avviene? Questi tenenti medici, promossi a scelta al grado di capitano, guadagnano due o tre posti al più; quando, invece, il numero dei promossi a scelta sarà più ristretto, i promossi ne avranno sensibile vantaggio, perchè guadagnano uno, due, o tre anni nella carriera. E per conseguire un vantaggio di tanta importanza, hanno ragione e stimolo di studiare.

Per queste ragioni, pregherei l'onorevole Grandi di non volere insistere, tanto più che con la Commissione siamo già d'accordo perchè nell'articolo 38 si stabilisca che le promozioni a scelta da capitano a maggiore per i medici si facciano nella proporzione di un quarto.

Tutti intendono che non basta che i medici studiino finchè sono tenenti, tanto più che essi, in generale, rimangono per poco tempo in quel grado, e passano presto capitani. È necessario che continuino a studiare: e appunto per ciò si è pensato, per le promozioni da capitano a maggiore, di nominarne un quarto a scelta. Con questo credo che lo scopo dell'onorevole Grandi sia forse meglio raggiunto che non colla sua proposta.

Presidente. Onorevole Grandi, mantiene la sua aggiunta?

Grandi. Dopo la dichiarazione dell'onorevole ministro, e dal momento che accetta in parte una mia proposta all'articolo 38, lo ringrazio, e di buon grado questa volta ritiro il mio emendamento.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Carenzi.

Carenzi. Io avevo domandato di parlare per chiedere appunto che si desse l'avanzamento a scelta da capitano a maggiore medico. Ma poichè in questo siamo d'accordo, non ho ragione di dire altro.

Però mi consenta l'onorevole relatore di dirgli, senza entrare in troppi particolari, che quanto egli ha detto non è esattamente vero. Nei reggimenti gli ufficiali combattenti vedono con grande soddisfazione che i loro colleghi medici sono promossi a scelta, perchè appunto riconoscono il merito loro. Non è dunque vero che siano visti male: tutt'altro!

Marazzi, relatore. Chiedo di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Marazzi, relatore. Io non ho detto che i medici promossi a scelta siano male visti. Io vorrei sempre, nel mio reggimento, che i medici fossero promossi a scelta, perchè sarei certo che i soldati sono curati meglio. Io ho detto che, nei gradi inferiori, le promozioni a scelta fatte in più larga misura in una categoria di ufficiali in confronto di un'altra producono la conseguenza che, nel percorso della carriera, un ufficiale prende il passo sopra un altro: locchè non è bene che avvenga.

Invece, al grado di maggiore l'inconveniente non è più a temere, perchè nei reggimenti i maggiori medici non ci sono.

Presidente. Nessun'altro chiedendo di parlare, pongo a partito l'articolo 36.

Chi lo approva voglia alzarsi.

(È approvato).

Art. 37.

I capitani di stato maggiore sono scelti giusta apposite norme stabilite con Decreto Reale, fra i capitani delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, che abbiano con distinzione compiuti i corsi della scuola di guerra, dopo che avranno comandato, per due anni almeno, col grado di capitano un reparto della propria arma.

Art. 38.

I maggiori sono nominati per anzianità fra i capitani del rispettivo ruolo d'anzianità. Però i capitani di stato maggiore che contano cinque anni di servizio nel Corpo, sono promossi maggiori ad anzianità nell'arma di provenienza, calcolando la decorrenza della loro anzianità di nomina a capitano anticipa-

tata di nove mesi su quella che effettivamente sarebbe loro devoluta.

A quest'articolo, la Commissione d'accordo col Ministero aveva presentato il seguente emendamento:

« *Alle parole:* calcolando la decorrenza della loro anzianità di nomina a capitano anticipata di nove mesi su quella che effettivamente sarebbe loro devoluta, *sostituire le seguenti:* quando, per la loro sede di anzianità, raggiungono il primo decimo del ruolo organico dei capitani dell'arma stessa. »

Ma ora la Commissione propone il seguente articolo sostitutivo:

Art. 38.

I maggiori sono nominati per anzianità fra i capitani del rispettivo ruolo di anzianità.

È fatta eccezione per i maggiori del corpo sanitario, i quali sono nominati per tre quarti ad anzianità e per un quarto a scelta, fra i capitani del corpo stesso, che per la loro sede di anzianità hanno raggiunto il primo quarto del ruolo organico dei capitani del corpo.

I capitani di stato maggiore sono promossi maggiori nell'arma di loro provenienza, quando, per la loro sede di anzianità, raggiungono il primo quindicesimo del ruolo organico dei capitani dell'arma stessa.

Ha facoltà di parlare il relatore della Commissione per dar ragione di questo articolo sostitutivo.

Marazzi, relatore. Quanto alla proposta per ammettere le promozioni a scelta da capitano a maggiore nella categoria dei medici, credo che sia inutile aggiungere altre parole, dopo la discussione che si è fatta a proposito dell'articolo 36, perchè tutti siamo venuti nella convinzione di concedere questa scelta nella misura determinata da questo articolo.

Quanto al cambiamento che si sarebbe fatto per gli ufficiali di stato maggiore per dare ad essi un vantaggio nella promozione da capitano a maggiore, la legge, prima, stabiliva di antidatare l'anzianità di questi ufficiali di nove mesi.

Dopo parecchi studi si è venuti nella convinzione che questa maniera di computare il vantaggio, poteva, in certe condizioni d'annuario, essere molto sensibile, in certe altre, poco. Di più, essendosi tolto il ruolo unico per gli ufficiali di stato maggiore, e ciascuno

restando ascritto all'Arma di provenienza, poteva darsi che due ufficiali con pari anzianità, i quali avessero fatto il servizio di stato maggiore, ma di cui uno appartenesse all'Arma di artiglieria o di cavalleria e l'altro a quella di fanteria, non avessero un vantaggio equivalente. Per conseguenza si è creduto di abbandonare, tanto in questo articolo 38 per la promozione da capitano a maggiore, quanto nel successivo articolo 40 per la promozione da maggiore a tenente colonnello, il criterio dell'antidatazione dell'anzianità, e si è preso, invece, il criterio del quantitativo del ruolo.

È evidente che se in fanteria, a mò di esempio, ci sono 300 maggiori e in artiglieria ce ne sono 30, dando un tanto per cento di vantaggio sul ruolo, si viene a fare a tutti lo stesso trattamento.

Se si dà il dieci per cento, in fanteria il vantaggio sarà di trenta, in artiglieria sarà di tre; ma l'equivalenza del vantaggio rimane immutata, data la proporzione dei due quadri.

Questa è la ragione, per la quale si è cambiato il concetto dell'antidatazione dell'anzianità con quello del quantitativo del ruolo; ma non si è voluto cambiare la sostanza del vantaggio che si dà agli ufficiali di stato maggiore. Fatti i conti, si è dovuto concludere che il dare il quindicesimo del vantaggio sul ruolo o l'antidatate di nove mesi l'anzianità, è presso a poco la stessa cosa.

Per conseguenza la Commissione ha creduto più equo, più giusto, più stabile prendere il criterio del ruolo, anziché il criterio dell'anzianità.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Grandi per isvolgere il seguente emendamento.

« Aggiungere come 3^o alinea :

« È fatta eccezione per i tenenti medici la cui promozione a capitano ha luogo per metà ad anzianità e per metà a scelta. »

Grandi. Dal momento che l'onorevole ministro e la Commissione hanno accettato in gran parte la mia proposta, non ho ragione di insistervi e la ritiro.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Mercanti.

Mercanti. La ragione per la quale avevo chiesto di parlare viene in gran parte a mancare dopo l'emendamento proposto dalla Commissione e più ancora dopo quello che

aveva proposto l'onorevole Grandi, che considero ancora migliore.

Io non m'intendo affatto di cose militari, ma parlo semplicemente come medico: ritengo però che nel corpo sanitario debba sempre prevalere il concetto dell'avanzamento a scelta su quello dell'anzianità. Io non so se così sia rispetto agli ufficiali degli altri corpi e delle milizie combattenti; ma è certo che se si vuol avere un buon corpo sanitario è necessario incoraggiarlo a studiare una scienza che va ogni giorno progredendo. Fortunatamente sono scomparsi dal nostro esercito quegli antichi medici militari che non erano all'altezza del loro ufficio, e da qualche tempo a questa parte, specialmente in questi ultimi anni, si è andato formando un corpo di ufficiali medici assai rispettabile, non soltanto per le qualità morali di cui ha dato prova anche in una recente sventurata occasione in Africa, ma ancora per le qualità intellettuali e per quelle scientifiche.

Bisogna cercare di non ostacolare questo progressivo miglioramento.

E qui credo opportuna una breve osservazione in risposta a quanto ha detto l'onorevole Marazzi sulla disparità di condizioni che si prepara nello stesso corpo agli ufficiali medici di fronte a quelli combattenti. L'onorevole Marazzi non ha calcolato che mentre questi entrano nell'esercito giovanissimi, gli ufficiali medici invece vi entrano assai più tardi: quelli fanno un corso di studi abbastanza breve e possono essere ufficiali a 18 anni; i medici invece generalmente non vi entrano prima dei 26 o 27 anni.

Afan de Rivera, presidente della Commissione. Hanno un beneficio nella pensione.

Mercanti. Capisco: ma ciò non toglie che entrino nell'esercito tanto più tardi, e questo fatto mi pare che debba dare loro un qualche diritto di preferenza sugli altri.

Del resto, ripeto, mi unisco nel votare lo emendamento com'è proposto dalla Commissione; ma meglio sarebbe stato se l'onorevole Grandi avesse insistito nel suo.

Presidente. L'onorevole ministro della guerra accetta la sostituzione della frase nell'articolo 38?

Ricotti, ministro della guerra. Sì, sì, siamo d'accordo.

Presidente. Allora, avendo l'onorevole Grandi ritirata la sua aggiunta, pongo a partito l'articolo 38 modificato dalla Commissione d'ac-

cordo col Governo di cui fu già data lettura. Chi l'approva si alzi.

(È approvato).

Art. 39.

I maggiori di stato maggiore sono scelti fra i maggiori delle varie armi provenienti dai capitani di stato maggiore che hanno prestato almeno due anni di servizio come maggiori nell'arma di provenienza.

(È approvato).

Art. 40.

I tenenti colonnelli sono nominati per anzianità fra i maggiori del rispettivo ruolo di anzianità.

I maggiori del corpo di stato maggiore sono promossi tenenti colonnelli ad anzianità sia nel corpo stesso, sia nell'arma di provenienza, in concorrenza con i maggiori dell'arma di provenienza aventi un'anzianità di nove mesi anteriore.

I tenenti colonnelli di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio che hanno servito come maggiori nel corpo di stato maggiore possono essere richiamati nel corpo stesso col grado di tenenti colonnelli.

A questo articolo la Commissione e il Ministero propongono il seguente emendamento:

« Nel secondo capoverso alle parole: in concorrenza con i maggiori dell'arma di provenienza aventi un'anzianità di nove mesi anteriore, sostituire le seguenti: quando per la loro sede di anzianità, raggiungono il primo decimo del ruolo organico dei maggiori dell'arma stessa. »

Non essendovi osservazioni in contrario, pongo a partito questo emendamento concordato fra la Commissione e il Governo. Chi lo approva si alzi.

(È approvato).

Pongo ora a partito l'articolo 40 così modificato. Chi l'approva si alzi.

(È approvato).

Art. 41.

I colonnelli sono nominati per anzianità fra i tenenti colonnelli del rispettivo ruolo d'anzianità.

I tenenti colonnelli di stato maggiore sono promossi colonnelli ad anzianità, sia nel corpo stesso, sia nell'arma di provenienza, e possono esser richiamati nel corpo di stato mag-

giore dopo esser stati promossi colonnelli nell'arma di provenienza.

(È approvato).

Art. 42.

Le promozioni ai varî gradi di generale e la loro designazione a comandanti di corpo d'armata ed a capo di stato maggiore generale dell'esercito hanno luogo esclusivamente a scelta.

La Commissione e il Ministero propongono di modificare l'articolo nel seguente modo:

Le promozioni ai varî gradi di generale e la loro designazione a comandanti di armata in guerra, a comandanti di corpo d'armata ed a capo di Stato maggiore dell'esercito hanno luogo esclusivamente a scelta.

Non essendovi osservazioni, pongo a partito l'articolo sostitutivo. Chi l'approva si alzi.

(È approvato).

La Commissione ed il Ministero propongono di aggiungere qui un altro articolo, che sarebbe il 42-bis, così concepito:

« Le promozioni a generale d'esercito hanno luogo soltanto in guerra. »

Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro della guerra.

Ricotti, ministro della guerra. Quest'articolo fa già parte della legge d'ordinamento, ma poichè è naturale che esso abbia sede nella legge d'avanzamento, così ne ho proposto l'aggiunta in questo titolo della legge stessa.

Presidente. Nessuno chiedendo di parlare, metto a partito l'articolo 42-bis di cui ho dato lettura.

Chi l'approva si alzi.

(È approvato).

Art. 43.

Gli ufficiali del corpo di stato maggiore di qualsiasi grado potranno essere trasferiti nell'arma di provenienza anche senza promozione.

(È approvato).

Art. 44.

I posti vacanti fra gli ufficiali dei distretti e delle fortezze sono coperti in parte con promozione ad anzianità nel corpo stesso ed il resto con trasferimento di ufficiali di pari grado delle armi di fanteria, cavalleria, arti-

glieria e genio, se trattasi del personale dei distretti, della sola artiglieria o genio, se trattasi di personale delle fortezze. La quota parte che sarà devoluta alle promozioni e quella ai trasferimenti sarà stabilita per Decreto Reale.

In nessun caso gli ufficiali delle fortezze e quelli dei distretti potranno esser promossi a grado superiore prima degli ufficiali di pari grado ed anzianità delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio.

Gli ufficiali del genio sono promossi al grado superiore per anzianità nella propria arma quando gli ufficiali d'artiglieria di pari grado ed anzianità ottengono la stessa promozione nella loro arma.

L'onorevole Quintieri propone all'articolo 44 il seguente emendamento:

« *All'ultimo periodo del primo capoverso sostituire: La parte devoluta alle promozioni non potrà essere inferiore alla metà dei posti vacanti* ».

« *Sopprimere per intero il secondo capoverso.* »

L'onorevole Quintieri ha facoltà di parlare per isvolgere il suo emendamento.

Quintieri. L'emendamento da me proposto, per le ragioni che lo determinano e per lo scopo a cui mira, mi par così chiaro, da non avere quasi bisogno di commento. Si tratta di stabilire, con una disposizione tassativa e con cognizione della Camera, quello che il ministro riserva in sua esclusiva facoltà di fare per Decreto Reale; ed a me è parso conveniente di rilevare l'importanza di ciò che quest'articolo dispone, e di esaminare gli effetti che il Decreto Reale potrebbe produrre, non solo per affermare le ragioni degli ufficiali appartenenti ai distretti, ma anche per fermare la discussione su questo punto della legge, affinché, nel caso che il mio emendamento non fosse accolto, e non si riuscisse a concretare la formula che risolve la questione, resti traccia di ciò che dico e delle raccomandazioni che la Camera stimerà prudente di fare.

Che i posti vacanti fra gli ufficiali dei distretti si coprano in parte con ufficiali di pari grado di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, è quel che si fa, e quel che dovrà farsi, per la eliminazione dai corpi combattenti di molti ufficiali che, pur essendo al caso di servire, per le loro condizioni fisiche mal sopporterebbero i disagi e le fatiche

della vita militare attiva e prestano più idoneamente, e quindi più utilmente, l'opera loro nei distretti.

La limitazione fatta all'avanzamento di questa categoria di ufficiali è effetto della struttura delle nostre istituzioni militari e dell'indole dei servizi affidati ai distretti, i quali stanno come di mezzo tra la milizia attiva e la posizione ausiliaria.

Io non pretendo per loro gli stessi vantaggi e le stesse agevolazioni di carriera che si accordano a coloro che hanno fisicamente od intellettualmente maggiori attitudini, o che si trovano in condizioni personali più adatte al servizio.

Ma appunto perchè questa limitazione necessaria crea una disparità tra gli ufficiali dei corpi combattenti e quelli dei distretti, io credo che la posizione di questi ultimi si debba riguardare con benevolenza, e si debba porre mente ch'essi non sono meno benemeriti dei loro colleghi per l'importanza delle funzioni a cui nei distretti adempiono.

Ammetto che la loro causa non potrebbe essere affidata a più competente giudizio ed a più premuroso giudice dell'onorevole Ricotti, ma dall'altra parte osservo che l'arbitrio che egli si riserva è troppo grande, e che la Camera, mossa da pari interessamento per la sorte di questi ufficiali, non debba rimettere alla discrezione del ministro la determinazione di un criterio che da solo decide di tutto il loro avvenire. E dico da solo, perchè, tolta ad essi la facoltà di far passaggio in altri corpi per effetto della distinzione dei ruoli, subordinato il loro avanzamento alle promozioni degli ufficiali di pari grado e anzianità delle altre armi, come stabilisce il secondo capoverso di questo articolo, la carriera, che essi percorrono, è unicamente determinata dal numero dei posti che il ministro crederà giusto di riserbare per loro.

Capisco che mi si potrebbe rispondere, che quello che domando è la constatazione di un fatto e non l'adozione di una massima, e che la questione poggia su tali dati da non lasciare al ministro facoltà da spaziare in troppo larghi confini, perchè gli ufficiali che si eliminano dagli altri corpi, se non vanno in posizione ausiliaria o non si riformano, debbono trovar posto nei distretti. Ma credo dover nostro di esaminare i dati, su cui egli si fonda, perchè anche in queste cose ritengo possibile un certo apprezzamento personale e

perchè se gli effetti del calcolo, che si fa, fossero troppo gravi, non potremmo accettarli incondizionatamente. Qualora il rapporto che si verrebbe a stabilire fra il numero dei posti riserbati ai trasferimenti e quelli che si assegnano agli ufficiali dei distretti restringesse eccessivamente la loro carriera, io crederei necessario temperare questo concetto con un principio di equità e contenere in certi limiti anche le esigenze del servizio, affinchè le ragioni di questi ufficiali non patiscano offesa.

A queste considerazioni mi sono ispirato nel formulare il mio emendamento. E se assegnando agli ufficiali dei distretti almeno la metà dei posti vacanti, per la mia inesperienza non ho potuto istituire il calcolo che bisognava fare, credo di avere adeguatamente valutato gli obblighi che ha lo Stato verso coloro che servono il proprio paese, e che nella legge debbono trovar posto malgrado le condizioni difficili in cui si esplicheranno. La proporzione che ho stabilito ha per iscopo di assicurare agli ufficiali dei distretti un corrispettivo al servizio che prestano, salvaguardando insieme la loro posizione ed il loro amor proprio.

Su questo terreno intendo discutere, se il ministro crederà che sia stato troppo largo, perchè come ho detto la questione materiale si può considerare come risolta indipendentemente dalla volontà nostra. Ma il lato morale di essa è così chiaro, e ciò che ho detto è così vero, che il ministro non potrà fare a meno di lodare il mio proposito, e se non avessi temuto che il criterio dell'eliminazione e del collocamento degli altri ufficiali non prevalesse sulla bontà della mia tesi, non avrei neppure presentato l'emendamento.

Ma io mi sono domandato: perchè il ministro non propone la questione alla Camera, e preferisce risolverla con Decreto Reale? Forsechè a lui mancano gli elementi che occorrono per discuterla, e mancandogli questi, non vi può supplire con la sua esperienza e con la cognizione che egli ha di queste cose? E quale vantaggio si avrebbe rinviandone l'esame e sostituendovi la facoltà di provvedere per Decreto Reale?

A queste domande non saprei dare risposta soddisfacente. Ma leggendo attentamente l'articolo 44, mi sono fermato a considerare il secondo capoverso, il quale stabilisce che: « in nessun caso gli ufficiali delle fortezze

e quelli dei distretti potranno essere promossi a grado superiore prima degli ufficiali di pari grado ed anzianità delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio. »

Questa seconda disposizione, di cui non intendo chiaramente la ragione, mi fa in certo modo pensare a quello che bisogna sottintendere nella facoltà che chiede il ministro, e mi è parso che si volesse far votare alla Camera qualche cosa di cui, per il modo nel quale la questione è posta, essa non si rende abbastanza conto.

La postergazione dell'avanzamento di questi ufficiali è probabilmente la premessa maggiore del ragionamento che fa il ministro e racchiude in merito la limitazione che intende di fare. Sicchè in virtù delle nostre deliberazioni troverebbe accolto nella legge il principio col quale potrà giustificare una proporzione numerica che, messa in termini precisi, la Camera non sarebbe disposta ad accogliere.

Difatti se alle promozioni si riserbasse un numero sufficiente di posti, non vi sarebbe ragione per stabilire che gli ufficiali dei distretti saranno gli ultimi sempre, dando una forma cruda ed odiosa alle restrizioni che si fanno alla loro carriera.

Il nesso che si scorge fra le due disposizioni ci avverte che, accettando l'articolo, come è stato formulato, corriamo il rischio di rendere possibile per Decreto Reale una disposizione, che è ben lontana dalla nostra mente.

È perciò che io propongo di sopprimere il secondo capoverso dell'articolo, a meno che il ministro non lo chiarisca in modo da escludere il dubbio che esso comprometta l'emendamento che ho presentato e che raccomando alla Camera per le ragioni che ho detto e per togliere di mezzo le apprensioni che potrebbe suscitare, e che ha suscitato, la remissione incondizionata alla discrezione del ministro, in una questione che racchiude gravi e legittimi interessi.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Marazzi, relatore. Debbo rispondere brevemente al discorso dell'onorevole nostro collega Quintieri. Mi pare che nello svolgimento del suo discorso, egli abbia dimenticata una caratteristica importante dell'esercito, cioè che esso è fatto per la guerra. Ora egli stesso è venuto a dirci le ragioni, per le quali gli

ufficiali delle armi combattenti sono trasferiti nei distretti. C'è venuto a dire (sono le sue parole) che ordinariamente è per le loro menomate qualità fisiche e per la loro diminuita attitudine al servizio che vengono trasferiti ai distretti.

Or quando l'onorevole Quintieri ha espresso questo concetto ha condannato egli stesso il suo emendamento.

Infatti che cosa succederebbe se il suo emendamento fosse approvato? Che molti ufficiali combattenti domanderebbero di andare nei distretti, perchè avrebbero un vantaggio enorme di carriera.

Detto questo, io credo che non sia utile aggiungere altro. Aggiungerò solo qualche parola, per dimostrare all'onorevole Quintieri che ho ascoltato con molta attenzione il suo discorso, che francamente non mi ha potuto convincere.

Ella sostiene che bisogna sopprimere per intero il secondo capoverso dell'articolo. Ma sopprimere questo capoverso è lo stesso che creare un altro stato maggiore nei distretti, dove gli avanzamenti degli ufficiali sarebbero rapidissimi. Per conseguenza non credo che l'emendamento possa essere accettato.

Dice l'onorevole Quintieri: almeno il ministro stabilisca per legge la quota-parte, che è riserbata nell'avanzamento ai distretti. Neanche questo credo che il ministro lo possa fare. Anzitutto l'onorevole Quintieri non si deve spaventare molto delle disposizioni prese per decreti reali; e se ha avuto la bontà, cosa della quale non dubito, di leggere la relazione della Commissione, dovrebbe esserne convinto. Il fissare la quota-parte da darsi nell'avanzamento ai distretti, a che cosa varrebbe? Varrebbe tante volte a creare un intoppo, per cui non si potrebbe far passare un ufficiale delle armi combattenti nei distretti perchè la quota-parte è chiusa e non si potrebbe promuovere un ufficiale del distretto al grado superiore perchè i posti riservati ai distretti sarebbero esauriti.

Per conseguenza davanti a questo fatto credo che l'onorevole Quintieri non vorrà insistere nel suo emendamento.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro.

Ricotti, ministro della guerra. Mi associo alle osservazioni fatte dall'onorevole relatore in risposta all'onorevole Quintieri, e mi limiterò ad aggiungerne qualche altra.

Innanzitutto, se fosse stato possibile stabilire per legge la quota-parte che spetta al trasferimento nei distretti e quella che spetta all'avanzamento, io non avrei esitato a farlo, tanto più che il carattere principale della legge che discutiamo è appunto di determinare, per quanto è possibile, in speciali articoli di legge, le disposizioni che il Ministero deve prendere. Ma, per quanto riguarda i distretti, ciò non era possibile, e perciò si è dovuto dire che la quota-parte delle promozioni e dei trasferimenti sarà stabilita per Decreto Reale, in modo che, quando l'esperienza e le condizioni dell'esercito lo richiedano, potrà facilmente essere mutata, per non cadere negli'inconvenienti accennati dall'onorevole relatore.

L'onorevole Quintieri non ha tenuto conto che i distretti non possono essere paragonati con le armi combattenti, nelle quali si entra col grado di sottotenente e si arriva fino a quello di generale; nei distretti non si entra che col grado di capitano. Ma non basta: nelle armi combattenti il rapporto fra gli ufficiali superiori ed i capitani è da un terzo ad un quarto; nei distretti invece il rapporto è uguale all'unità, ossia vi sono tanti ufficiali superiori quanti sono i capitani.

Ora, se si accettasse la proposta dell'onorevole Quintieri, i distretti sarebbero preferibili di molto allo stato maggiore per far carriera; e siccome è a mio arbitrio scegliere i capitani per farli passare ai distretti, io potrei favorire chi volessi. Questo è in pratica il risultato che si avrebbe accogliendo la proposta dell'onorevole Quintieri.

Io non posso poi accettare la proposta dell'onorevole Quintieri per altre ragioni, ossia per quelle dipendenti dalle nuove disposizioni relative al limite di età, che prima non esistevano.

Consideriamo i capitani. Per essi il limite di età è 50 anni, e tutti sanno che i capitani, in genere, a 50 anni fanno ancora un buon servizio in fanteria, ma vi sono casi speciali, nei quali alcuni capitani a 45 anni difficilmente potrebbero disimpegnare il servizio nei reggimenti. Ne viene di conseguenza, che molti capitani, prossimi al limite di età, non avranno più le qualità fisiche, che il servizio attivo nella fanteria richiede, ed essi si potranno passare ai distretti, cosa che prima non era necessaria, perchè il limite di età non esisteva.

Come vede l'onorevole Quintieri, si modifica un po', ma non molto, il passaggio degli ufficiali dai corpi combattenti ai distretti, il che produrrà degli spostamenti, e l'esperienza ancora non ha chiarito quali possano precisamente essere.

L'onorevole Quintieri forse si è preoccupato, e giustamente, della sorte di questi ufficiali dei distretti. Veramente, da un anno o due a questa parte, non dico che gli ufficiali dei distretti siano stati trattati male, ma certo sono stati danneggiati, e la ragione ne è semplicissima, e si riscontra nei decreti-legge del 1894, che sopprimevano i distretti. Molti capitani, dovendosi sopprimere i distretti, furono fortemente danneggiati nella promozione, ma questo è stato un fenomeno transitorio.

Ora ci troviamo in questa alternativa: o si ristabiliscono i distretti, e allora si riprende l'andamento ordinario di prima, di cui non potevamo lamentarci, perchè gli ufficiali dei distretti hanno sempre conseguito un regolare avanzamento, benchè più lento di quello della fanteria; o non si ristabiliscono, ed allora la differenza nelle promozioni tra la fanteria e gli ufficiali dei distretti dovrà necessariamente scomparire.

Per queste ragioni, prego l'onorevole Quintieri di non insistere nella sua proposta.

Presidente. Onorevole Quintieri mantiene, o ritira il suo emendamento?

Quintieri. Una volta che il ministro dice che non è possibile di stabilire per i distretti la quota-parte degli avanzamenti, io non insisto.

Presidente. Avendo l'onorevole Quintieri ritirato il suo emendamento, verremo ai voti.

Pandolfi. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Pandolfi. Domando uno schiarimento al signor ministro: se cioè intenda di modificare l'articolo 44 nel senso che non siano danneggiati alcuni ufficiali appartenenti alle armi del Genio. Tutti sanno che il Genio è stato sempre la Cenerentola dell'esercito.

Ricotti, ministro della guerra. Bravo! Bella Cenerentola!

Pandolfi... perchè tutti i servizi più importanti si fanno fare al Genio.

Afan de Rivera. È un onore.

Pandolfi. Si sono recentemente fatti grandi elogi dei servizi resi da quest'arma, la quale non risparmia nè zelo, nè intelligenza, nè ri-

schì per rendersi benemerita, e lo è infatti. Quando però si tratta di promozioni, allora cominciano certe piccole difficoltà, allora si trova che gli ufficiali del Genio possono *invecchiare molto tempo nel servizio*; e tutto questo pregiudica grandemente il loro avvenire. Ora non occorre che io mi dilunghi, perchè l'onorevole ministro e la Commissione sanno già di che cosa si tratta.

Alcuni ufficiali del Genio per effetto della nuova legge dovrebbero, se non fossero promossi, essere messi a riposo a causa dei limiti d'età che la legge stabilisce.

Avrebbero avuto la promozione coll'antica legge, ma ora non possono averla più, giacchè le promozioni nel genio si devono fare contemporaneamente a quelle degli ufficiali d'artiglieria.

Se fosse stato sempre così, allora questi bravi ufficiali avrebbero trovato il loro *assetto* già da un pezzo.

Ma ora un turbamento grande si produce nella loro carriera dopo che questa è quasi terminata.

Ora io domando molto modestamente non che sia soppresso l'articolo 44, ma che almeno esso per alcuni ufficiali non sia messo in attuazione che da qui a quattro anni. Dimodochè questi ufficiali avranno il tempo di essere promossi e non saranno così rimandati a casa.

Perchè altrimenti si mettono questi ufficiali in questa durissima posizione: promossi non possono essere, non perchè manchino loro il merito o gli anni di anzianità, ma perchè altri ufficiali di un'altra arma non sono promossi. E intanto viene la legge fatale dell'età che li manda a casa. E ciò veramente è un rovinare questi poveri ufficiali.

La legge deve esser severa, lo capisco, ma deve tener conto dei fatti precedenti. Per l'avvenire noi non dobbiamo tener conto di tutto quello che questa legge può portare di inconvenienti, e sta benissimo.

L'ufficiale sa che entrando nell'esercito vi entra secondo certe date condizioni. Ma quando sono entrati nell'esercito gli attuali ufficiali del genio le condizioni erano diverse; ed essi hanno percorso tutta la *Via crucis* di lunghi servizi, con la speranza di potere arrivare a questa sospirata promozione.

Si tratta di bravi, bravissimi ufficiali, fra i quali vi sono delle vere illustrazioni del corpo del genio.

Io dunque invoco dall'onorevole ministro

un temperamento tale che tranquillizzi questi ufficiali e che metta la loro carriera in una condizione normale, come quella di tutti gli altri corpi.

Io non aggiungo altro. Me ne rimetto, non dico alla generosità del signor ministro, ma al suo alto sentimento di giustizia e di equità.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Marazzi, relatore. Io mi aspettava l'osservazione dell'onorevole Pandolfi, ma credeva che egli l'avrebbe fatta agli articoli aggiuntivi. Perchè mi pare che nell'articolo 44, anche volendo accettare in tutto o in parte l'idea dell'onorevole Pandolfi, questa idea non potrebbe essere compresa.

Intendiamoci bene: una legge di avanzamento è un orologio, è una legge di giustizia...

Una voce. Può andare male.

Marazzi, relatore. Adesso rispondo. L'orologio può andar male e può andar benissimo, ma quel che segna il tempo non è l'orologio in se, è il pendolo. Secondo che voi accorciate o allungate il pendolo voi avrete l'orologio che va bene o male, ma questa non è colpa del costruttore. Ora nell'esercito è molto più la legge della costituzione delle tabelle, quella che regola l'organamento e le carriere, anzichè la legge di avanzamento. Il caso fatto dall'onorevole Pandolfi ve lo dimostra. Egli dice: oggi noi abbiamo degli ufficiali del Genio i quali sono prossimi alla promozione; applicando subito quest'inciso che si è fatto per migliorare l'arma del Genio, essi che sono pochi rimangono sacrificati. Ha ragione! Ma chi dice all'onorevole Pandolfi, che da qui a qualche anno la questione potrebbe venire completamente rovesciata? Che l'arma del Genio, cioè, non potrebbe conseguire un vantaggio su quella d'artiglieria?

Quindi, ritornando al mio primitivo concetto, dico che la questione, sollevata dall'onorevole Pandolfi, non può trovar sede nell'articolo 44, ma troverà sede in qualche articolo transitorio, caso mai il ministro crederà di accettarne il concetto.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro della guerra.

Ricotti, ministro della guerra. Con questo articolo 44 è stato pareggiato l'avanzamento degli ufficiali del genio a quello degli ufficiali d'artiglieria, perchè sparisca la Cenerentola a cui si è alluso. In questo modo due ufficiali che escono assieme dall'Accademia

col grado di sottotenente, sono sicuri di arrivare fino al grado di colonnello contemporaneamente, l'uno nell'artiglieria e l'altro nel genio; in altri termini il genio segue le sorti dell'artiglieria.

L'onorevole relatore ha detto poi una cosa giustissima, quando ha asserito che la questione dell'avanzamento dipende essenzialmente dalla legge organica d'ordinamento.

Invero questa legge adesso è talmente favorevole al genio, (per circostanze che si rilevano dalla discussione che di essa si è fatta qui alla Camera, 5 o 6 anni fa, quando io ero ancora deputato) che non la si può emendare. Di fatti, con le nuove mie proposte si diminuisce il numero degli ufficiali superiori del genio, perchè vi è ora una tale sproporzione rispetto al numero dei capitani e subalterni della stessa arma, che non la si può mantenere.

Quindi quest'articolo in discussione sarà tanto più utile al genio, perchè, anche diminuendo i quadri, esso non soffre nella carriera, dovendo seguire le sorti dell'artiglieria. È doloroso che ci siano degli ufficiali, che, vicini al limite d'età prescritto da questa legge, potranno essere, mediante essa, collocati in riposo; ma anzitutto è da osservare, che questa legge in un articolo transitorio stabilisce due anni per sistemare i limiti d'età. Quindi in questo spazio di tempo si possono correggere molti difetti. Del resto, quello che succede nel genio succede in una scala maggiore nella fanteria e anche nell'artiglieria.

Non è quindi quello lamentato dall'onorevole Pandolfi un inconveniente limitato all'arma del genio, esso esiste per tutte le armi. Ora per attenuarlo, con una disposizione generale rimarrà stabilito che il limite di età per due anni potrà anche essere oltrepassato.

Adesso il limite di età per i capitani è di 50 anni; con Decreto Reale nell'anno corrente, lo potrò portare a 51, perchè si può prolungarlo, non portarlo al disotto di 50. Così si correggeranno quei difetti un poco stridenti che si verificherebbero con l'applicazione immediata della nuova legge.

Nella legge vigente non erano stabiliti i limiti di età, ma si applicavano, in realtà, con saltuarietà di criterî. Da ora in avanti saranno applicati, non più per arbitrio, ma secondo le disposizioni della legge.

Finora vi erano dei capitani che non venivano promossi maggiori, perchè, avendo 48

o 49 anni sembravano troppo vecchi; altri, invece, nelle stesse condizioni, si promuovevano.

Al contrario, con la legge nuova, un capitano, finchè non ha compiuto 50 anni, anche a 49 anni e 11 mesi, ha diritto alla promozione a maggiore, ed allora il suo limite di età sale a 53 anni, perchè tale è il limite di età per i maggiori.

In questo modo non c'è più alcuna difficoltà, e sono tolti quegli arbitrî che prima erano possibili, che saranno stati in qualche caso anche atti di giustizia, ma che parevano disparità di trattamento e davano luogo a recriminazioni.

Prego dunque l'onorevole Pandolfi, il quale del resto non ha fatto alcuna proposta formale, a lasciare il temperamento dei due anni di proroga della legge attuale, che è stabilito negli articoli transitori, e che è sufficiente a salvaguardare quei diritti che egli vuole tutelati.

Presidente. Se non vi sono altre osservazioni s'intenderà approvato l'articolo 44.

Art. 45.

I posti vacanti nei varî gradi del corpo invalidi e veterani sono coperti con ufficiali di pari grado tratti dalle varie armi.

(È approvato).

Art. 46.

I sottotenenti di complemento di qualunque provenienza possono essere promossi tenenti per anzianità. I tenenti di complemento provenienti dai tenenti dimissionarî dal servizio attivo permanente, possono esser promossi capitani per anzianità.

I posti vacanti nei varî gradi di ufficiali di milizia territoriale sono coperti con ufficiali dimissionarî del servizio attivo permanente, con ufficiali di complemento trasferiti nella milizia territoriale, e con promozione dei gradi inferiori del rispettivo quadro d'avanzamento.

(È approvato).

TITOLO III.

Del modo di computare l'anzianità.

Art. 47.

L'anzianità del grado è determinata dalla data della nomina effettiva nei gradi di truppa, dalla data del decreto di nomina

nei gradi di ufficiale, quando non sia altrimenti determinato dal decreto stesso.

A parità di data di nomina o di decreto l'anzianità è determinata dal posto occupato nel ruolo d'anzianità nel grado inferiore.

A parità di queste condizioni l'anzianità è determinata dall'età.

(È approvato).

Art. 48.

L'anzianità relativa dei sottotenenti nominati colla stessa data verrà determinata con norme da stabilirsi dal regolamento di cui all'articolo 2.

(È approvato).

Art. 49.

L'anzianità di grado dei sottotenenti delle armi d'artiglieria e genio provenienti dall'Accademia militare decorre dal giorno in cui furono promossi al terzo corso dell'Accademia stessa, o in cui vi furono riconfermati se dovettero ripeterlo.

(È approvato).

Art. 50.

Ai sottotenenti medici e veterinari è computato per l'anzianità di grado il tempo trascorso in servizio effettivo come sottotenenti di complemento.

(È approvato).

Art. 51.

Nei trasferimenti da ruolo a ruolo senza promozione è conservata l'anzianità posseduta prima del trasferimento.

È fatta eccezione per i tenenti dei carabinieri reali, la cui anzianità relativa è determinata dall'epoca di ingresso nella nuova arma. Ove però questi ufficiali siano ritrasferiti nell'arma di provenienza riprenderanno l'anzianità prima posseduta.

(È approvato).

Art. 52.

Nel computo di anzianità di grado per l'avanzamento si deve dedurre:

1° Il tempo durante il quale l'ufficiale sia stato detenuto per condanna penale o sospeso dalle sue funzioni per effetto della legge penale, se questo tempo superi un mese;

2° Il tempo durante il quale l'ufficiale

è detenuto in attesa di giudizio seguito da condanna a pena di detenzione maggiore di un mese;

3° Il tempo trascorso in aspettativa per sospensione dall'impiego;

4° Il tempo che l'ufficiale trascorse in aspettativa per motivi constatati di famiglia, o per infermità temporarie non provenienti dal servizio, dopo che in una o più volte, e rimanendo nello stesso grado, abbia già passato un anno in tale posizione per l'uno o per l'altro dei suddetti motivi.

(È approvato).

Art. 53.

Il tempo trascorso in disponibilità od in aspettativa per ragioni diverse da quelle specificate nell'articolo precedente, è computato come in servizio effettivo rispetto all'anzianità di grado e all'avanzamento. Durante la disponibilità o l'aspettativa non si può però conseguire promozione.

(È approvato).

TITOLO IV.

Disposizioni relative al tempo di guerra.

Art. 54.

In tempo di guerra si possono fare, in tutti i gradi di ufficiale, promozioni straordinarie per merito di guerra debitamente accertato e segnalato all'esercito con ordine del giorno.

Qualunque militare di truppa può essere in tempo di guerra promosso sottotenente per merito di guerra purchè abbia compiuto il 18° anno di età.

(È approvato).

Art. 55.

I termini fissati dagli articoli 7 e 16 sono ridotti a metà in tempo di guerra ed il limite di età di 19 anni stabilito dall'articolo 4 è ridotto a 18.

I termini per le promozioni possono derogarsi solo:

a) per le promozioni straordinarie di cui all'articolo 54;

b) per impossibilità di ricoprire altri-
menti le vacanze.

(È approvato).

Art. 56.

In tempo di guerra i medici civili che non abbiano contratti impegni con la Croce

Rossa possono essere nominati ufficiali medici di complemento di qualsiasi grado.

(È approvato).

Art. 57.

In tempo di guerra è sospesa l'applicazione degli articoli 8, 9, 10, 18, 20, 21 della presente legge.

(È approvato).

Art. 58.

Agli ufficiali in congedo ed ai militari di truppa, richiamati in servizio per ragioni di guerra, sono, durante il tempo della guerra, interamente applicabili le norme stabilite dalla presente legge per gli ufficiali e militari di truppa in servizio attivo.

(È approvato).

Art. 59.

La prigionia di guerra non interrompe il computo dell'anzianità, agli effetti dell'avanzamento. Per altro gli ufficiali prigionieri di guerra rientrati nell'esercito non possono conseguire che il grado immediatamente superiore a quello di cui erano rivestiti al momento della prigionia.

(È approvato).

TITOLO V.

Disposizioni transitorie.

Art. 60.

Le disposizioni dell'articolo 8 saranno gradatamente applicate entro due anni dalla data della promulgazione della presente legge secondo apposite norme da stabilirsi con Decreto Reale.

A questo articolo l'onorevole Murmura propone che sia aggiunto il seguente comma:

« Durante il periodo dei due anni gli ufficiali, cui per ragione d'anzianità ed idoneità spetterebbe di essere iscritti sulle liste di avanzamento, lo saranno ancora, sebbene abbiano raggiunto e superato il limite d'età stabilito dall'articolo 8, relativamente al loro grado; purchè all'atto di esser promossi conservino l'idoneità, e non abbiano superato il limite di età, stabilito dal detto articolo 8 pel grado immediatamente superiore ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole Murmura.

Murmura. Io sono profano di cose militari; il mio giudizio quindi non ha alcuna autorità. Ad ogni modo, giudicando coi criteri

del buon senso naturale, affermo che la legge è buona, e spero che sarà accolta con molto compiacimento dall'esercito. Essa legge, come diceva l'onorevole ministro, è destinata a sottrarre la materia delicata delle promozioni alle influenze politiche e parlamentari, e mira ad evitare il sospetto che l'avanzamento sia determinato da ragioni di favore.

L'articolo 60 suona così:

« Le disposizioni dell'art. 8 saranno gradatamente applicate entro due anni dalla data della promulgazione della presente legge secondo apposite norme da stabilirsi con Decreto Reale. »

Ora, chi dice *decreto reale*, dice anche *arbitrio*; ed io credo che l'onorevole ministro, che ci tiene alla legge appunto per sottrarre l'avanzamento all'arbitrio, od almeno per disciplinarlo, sia disposto ad accettare il mio emendamento. Senza di che potrebbe avverarsi (non alludo all'onorevole Ricotti, che mi ispira immensa fiducia; ma, alludo, in generale, a colui che rappresenta l'amministrazione della guerra) potrebbe avverarsi che, per Decreto Reale, dopo un mese o due mesi, dalla pubblicazione della legge, l'articolo 8 sia rigidamente applicato, con grave offesa di parecchi.

Infatti, con la circolare del 29 maggio 1895, il Ministero aveva stabilito i limiti di anzianità degli ufficiali per la iscrizione nel quadro generale di avanzamento, per l'anno 1896. Intanto sonvi ufficiali, che pur avendo acquistato il titolo della idoneità, non sono stati iscritti nei ruoli, per l'influsso esercitato dall'attuale disegno di legge, che toglie il dritto alla iscrizione non appena si è raggiunto il limite di età, fissato dall'articolo 8. Il che importa che le disposizioni del progetto siansi eseguite pria che diventassero legge. E se ciò è avvenuto pria della promulgazione, che cosa avverrà, dopo che la legge sarà promulgata? dopo, cioè, che il ministro avrà, per l'articolo 60, il diritto di applicare l'articolo 8 nel tempo che più gli parrà opportuno?

Io credo che, ad evitare tale inconveniente debbasi accettare il mio emendamento che non disconosce il criterio adottato dal ministro, cioè, che la legge debba essere eseguita gradatamente; ma, nel tempo stesso, impone che coloro i quali abbiano, nel termine dei due anni, raggiunto il doppio titolo della anzianità e della idoneità, ricono-

sciuto dalla Commissione, debbano conseguire il beneficio di essere iscritti nei ruoli di avanzamento.

L'emendamento da me proposto ha trovato l'adesione di qualcuno dei componenti l'onorevole Commissione.

Sorretto dall'autorità del suo giudizio ho ragione di sperare che nè il ministro, nè la Commissione vogliano respingere il mio emendamento.

Lovito. Chiedo di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Lovito.

Lovito. L'emendamento, che propone il nostro collega Murmura, riguarda l'avvenire relativamente alle disposizioni dell'articolo 60; vale a dire riguarda questo periodo di due anni, entro cui, con Decreto Reale, il ministro della guerra deve stabilire il modo per procedere gradatamente all'applicazione dell'articolo 8, che è la parte sostanziale di questa legge.

Ma le osservazioni, che intendo di sottomettere alla Camera, non riguardano l'avvenire, riguardano il passato, e tendono a riparare ad ingiustizie commesse in seguito a semplice ordine ministeriale. Il qual ordine ministeriale ha stabilito i limiti d'età prima che questo disegno arrivi ad essere legge.

Il ministro, da quell'esperto parlamentare che è, correttamente ha detto che non gli parve regolare quello che fu fatto in altro tempo, sotto i suoi predecessori, vale a dire di aver stabilito il limite d'età prima che questa legge sia votata.

Allora che cosa è avvenuto? Che molti valorosi ufficiali, capitani nell'esercito e nei carabinieri, appunto perchè si sono trovati di fronte a quest'ordine ministeriale, non hanno avuto il beneficio di veder presi in considerazione i loro titoli, le loro note personali, e non sono stati inseriti nei quadri di avanzamento pel 1896.

Implicitamente, dal punto di vista della reputazione militare, questi ufficiali si possono intendere licenziati. Poichè tutti m'insegnano, e gli egregi componenti la Commissione lo sanno meglio di me, che quando un militare è saltato (come si dice in gergo burocratico), esso vede passare innanzi a sè i propri inferiori, ai quali deve ubbidire, ed allora per punto d'onore è costretto a dimettersi.

Questo inconveniente, che io dirò addirit-

tura arbitrio (perchè è un vero arbitrio, quando noi non ancora abbiamo il limite di età nelle leggi vigenti), al quale ha accennato anche l'onorevole Murmura, ciò che dimostra, che oltre i casi a me cogniti ce ne sono anche altri molti, noti al collega che ha parlato prima di me, merita di essere seriamente considerato dal ministro.

Ma come rimediarsi? Io crederei conveniente, salvo il parere dell'onorevole ministro, che egli debba correggere l'arbitrio convocando le Commissioni di avanzamento perchè riprendano in esame, senza preoccuparsi dell'ostacolo dell'età, i titoli di coloro, che meritavano di essere iscritti nei quadri di avanzamento pel 1896; e debba dar corso alla loro promozione, qualora non vi siano impedimenti, e sia constatata la loro idoneità.

Precisamente su questo punto io invoco l'attenzione e la benevolenza del ministro della guerra, senza che io possa menomamente dubitare delle buone intenzioni, che egli ha, visto che egli stesso ha definito come un arbitrio ciò che si è fatto, non da lui, ma da parecchi dei suoi predecessori.

Ora se è un arbitrio, bisogna rimediarsi, ed è questo che io raccomando all'onorevole ministro.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro della guerra.

Ricotti, ministro della guerra. L'onorevole Lovito ha richiamata la mia attenzione sopra un fatto, abbastanza singolare, che è succeduto nella formazione delle liste d'avanzamento del corrente anno.

Sta infatti che non solo nel 1895, ma anche in parecchi anni precedenti, come ha detto l'onorevole Murmura, in base a quella benedetta legge del 1853, che è tanto larga e lascia tante facoltà al ministro, si stabilì nella formazione delle liste di avanzamento, un limite di età di cui la legge non parla. Le Commissioni d'avanzamento esclusero, per ordine del ministro, dalle proposte di avanzamento i capitani aventi 48 anni ed i maggiori con 53 anni di età.

Ora, a me questo non par giusto: non trovo giusto, cioè, che si escluda un ufficiale dall'avanzamento per la sola ragione dell'età; secondo me, l'avanzamento deve essere fatto, non soltanto in base all'età, ma anche secondo i meriti e secondo le condizioni di fatto; perchè vi può essere un ufficiale già depe-

rito a 40 anni, ed un altro robusto e vigoroso a cinquanta.

Ma in questo io ho trovato i fatti compiuti, e non posso rimediarsi. Tutto al più, allo stato delle cose, posso far rivedere le liste d'avanzamento per quest'anno, sebbene, per regola generale, ciò non possa farsi, perchè, riunendosi le Commissioni d'avanzamento una volta all'anno, ciò che esse dispongono non può essere modificato per tutto l'anno. Ma per quei pochi che sono stati esclusi dall'avanzamento per ragione d'età, sono dispostissimo a farle rivedere; e se saranno ammessi, verranno promossi indipendentemente dalla loro età. Ma non potrei andare più in là.

Riconosco poi anch'io che la disposizione della legge presente, circa i limiti d'età per la giubilazione, in questo periodo di transizione, che durerà due anni, dovrà essere temperata; ma dopo questo periodo bisogna che la legge sia eseguita senza eccezioni. Credo che dopo queste dichiarazioni, gli onorevoli Murmura e Lovito non vorranno insistere.

Presidente. Onorevole Murmura, insiste nel suo emendamento?

Murmura. Dopo le dichiarazioni dell'onorevole ministro, non insisto.

Presidente. Onorevole Lovito?

Lovito. Io era sicuro che l'onorevole ministro della guerra non avrebbe risposto diversamente, dopo le parole da lui pronunziate all'articolo 44.

Una volta riconosciuto l'arbitrio, è naturale che sia dovere del ministro di correggerlo; ed io lo ringrazio delle dichiarazioni che ha fatto.

Egli dice che ha trovato i fatti compiuti; ma la teoria dei fatti compiuti è fino ad un certo punto accettabile. Se vi sono errori bisogna correggerli; ed io sono lieto di avere appreso dal ministro che è disposto a correggerli.

Dico di più: l'onorevole ministro, da uomo prudente come egli è, ha compreso che, di fronte alla ingiustizia, gli ufficiali sarebbero stati costretti a ricorrere alla IV Sezione del Consiglio di Stato; ed allora, a dir la verità, non so dove la disciplina se ne sarebbe andata. Per tutte queste ragioni accetto la dichiarazione dell'onorevole ministro, e lo ringrazio.

Presidente. Essendo stato ritirato l'emen-

damento dell'onorevole Murmura, pongo a partito l'articolo 60 così come fu proposto.

(È approvato).

Art. 61.

Agli ufficiali subalterni e capitani, che alla promulgazione della presente legge staranno seguendo i corsi della scuola di guerra, ed a quelli che hanno ultimata detta scuola sotto l'impero dei Regi Decreti 29 marzo 1885 e 25 gennaio 1888, saranno conservati i diritti dell'avanzamento a scelta concessi loro da detti Decreti.

Ai maggiori che già trovansi nel corpo di stato maggiore, ed a quelli che vi saranno trasferiti in seguito, ma provenienti dai capitani che già godettero della promozione a maggiore a scelta, per effetto dei Reali Decreti 29 marzo 1885 e 25 gennaio 1888, non sarà applicato il disposto del secondo paragrafo dell'articolo 40 della presente legge.

I capitani di fanteria e cavalleria, che alla promulgazione della presente legge avessero già superato gli esami stabiliti con Decreto Reale del 19 febbraio 1891, conserveranno il diritto concesso da tale Decreto per l'avanzamento a scelta.

Agli ufficiali superiori che già trovansi nel Corpo di stato maggiore o vi saranno trasferiti nel seguito, sarà considerata come loro arma di provenienza quella in cui ottennero la promozione al grado di maggiore.

I capitani che già trovansi nel Corpo di stato maggiore e quelli che vi saranno trasferiti nel seguito, ma provenienti dagli ammessi alla scuola di guerra prima della promulgazione della presente legge, saranno promossi a scelta nelle armi di fanteria o cavalleria come è stabilito dall'articolo 2 del Decreto Reale 29 marzo 1885.

Su quest'articolo la Commissione propone che in principio del primo comma, invece delle parole: « Agli ufficiali subalterni e capitani », si dica semplicemente: « Ai capitani ».

Propone poi che sia aggiunto un secondo comma del seguente tenore:

« Ai tenenti, che alla promulgazione della presente legge si troveranno nella stessa condizione dei capitani contemplati col precedente capoverso, saranno parimenti conservati gli stessi diritti, a meno che non credano di optare per l'avanzamento a scelta secondo è stabilito nell'articolo 36 della presente legge. »

A questo stesso articolo l'onorevole Grandi propone di aggiungere un sesto alinea così concepito:

« Gli ufficiali superiori del Genio compresi nel ruolo di anzianità dell'arma all'atto della promulgazione della presente legge, e che, in forza delle disposizioni ora vigenti, si trovassero nella condizione di potere ottenere la promozione, saranno promossi al grado superiore, senza attendere il turno stabilito dal precedente articolo 44. »

L'onorevole Grandi ha facoltà di parlare.

Grandi. La mia aggiunta è così chiara che non ha bisogno di spiegazione. Se l'onorevole ministro e la Commissione l'accettano ne sarò lieto; altrimenti, vista la poca fortuna dei miei emendamenti, la ritirerò.

Presidente. L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

Marazzi, relatore. Circa l'articolo 61 abbiamo detto nella relazione le ragioni, per le quali non crediamo di poter accettare l'aggiunta che propone l'onorevole Grandi; per conseguenza la Commissione lo prega di non insistervi.

Quanto all'altro emendamento concordato fra il Ministero e la Commissione, esso ha per iscopo di rispettare le condizioni di fatto per gli ufficiali, che sono già alla scuola di guerra; per conseguenza esso è di una opportunità ovvia, e mi dispenso dall'illustrarlo con maggiori parole.

Presidente. Onorevole ministro accetta l'emendamento dell'onorevole Grandi?

Ricotti, ministro della guerra. Non posso accettarlo, e prego l'onorevole Grandi di non insistere nella sua proposta, perchè con essa si farebbe più male che bene agli ufficiali del genio, alimentando in loro le stesse illusioni, che ebbero pel passato.

Il nuovo quadro è diminuito di tredici ufficiali, tra tenenti colonnelli e colonnelli, per conseguenza i posti non ci sono.

La questione è complessa; da una parte gli ufficiali del genio hanno diritto allo stesso avanzamento di quelli dell'artiglieria, ma, dall'altra parte, c'è una inevitabile disparità tra l'artiglieria ed il genio.

Per questa disparità, alcuni gradi ci guadagnano ed altri ci perdono; ma naturalmente quelli che ci guadagnano stanno zitti, e quelli che ci perdono gridano. (*Si ride*). È dunque una questione tutta personale.

Questi ufficiali del genio si fanno delle

illusioni, perchè non sanno, che i quadri degli ufficiali superiori del genio, che un tempo erano esagerati, adesso invece sono stati ridotti.

Del resto, non c'è da intimorirsi per questo; si può sempre trovare un temperamento, che contenti tutti, ed il temperamento esiste in questo, che passerà del tempo prima che la legge vada in esecuzione, per modo che all'arma del genio si potranno usare quei riguardi, a cui ha diritto. Per queste ragioni credo sia opportuno lasciare per il genio le cose come stanno e prego l'onorevole Grandi di non insistere nella sua proposta.

Presidente. Onorevole Grandi, mantiene la sua proposta?

Grandi. Non ignoravo la tabella dell'ordinamento degli ufficiali del genio.

Del resto ho già dichiarato che, se l'onorevole ministro non avesse accolto la mia proposta, io non vi avrei insistito: perciò la ritiro.

Presidente. Essendo stata ritirata la proposta aggiuntiva dell'onorevole Grandi, pongo a partito l'articolo 61 modificato di concerto fra il Ministero e la Commissione nel modo che ho detto.

(È approvato).

A questo punto l'onorevole Grandi propone un articolo aggiuntivo 61-*bis*.

Ne do lettura:

« Per quattro anni dalla data della promulgazione della presente legge, i sott'ufficiali potranno essere promossi sottotenenti contabili, anche quando superino l'età prescritta dall'articolo 4 e purchè non oltrepassino il trentaduesimo anno. »

L'onorevole Grandi ha facoltà di parlare.

Grandi. L'altro giorno, quando si parlava del limite massimo di età pei sottotenenti, io aveva proposto un emendamento inteso a far sì che i sott'ufficiali potessero aspirare al grado di sottotenenti contabili con un limite di età superiore. L'onorevole ministro non fu recisamente contrario a questa mia proposta; e perciò ho creduto di poter aprir l'animo alla speranza che essa possa venir accolta come disposizione transitoria, per non troncargli ad un tratto a tanti benemeriti sott'ufficiali, che hanno già parecchi anni di servizio, la speranza di entrare nel Corpo contabile come sottotenenti.

Per questa ragione di equità quindi mi

rivolgo al cuore dell'onorevole ministro pregandolo di accettare questa mia proposta.

Ricotti, ministro della guerra. L'accetto senza difficoltà.

Presidente. La Commissione?

Marazzi, relatore. L'accetta.

Presidente. Pongo a partito l'articolo 61-*bis* proposto dall'onorevole Grandi, ed accettato dal Ministero e dalla Commissione.

(È approvato).

Art. 62.

I tenenti d'artiglieria e genio ammessi alla scuola di guerra prima della promulgazione della presente legge, saranno promossi capitani a scelta qualora risultassero posposti nell'avanzamento ad un ufficiale della stessa arma meno anziano cui spettasse l'avanzamento a scelta in applicazione dell'articolo 36 della presente legge.

Nessuno chiedendo di parlare, pongo a partito l'articolo 62.

(È approvato).

Art. 63.

Gli ufficiali effettivi di milizia mobile, conservati in base all'articolo 20 della legge 29 giugno 1882, cesseranno di occupare tale posizione alle seguenti età:

56 anni ufficiali superiori;

50 anni ufficiali inferiori.

(È approvato).

Art. 64.

Gli ufficiali medici che prima della presente legge, avessero conseguito per esame diritto all'avanzamento a scelta, saranno promossi nelle forme e proporzioni stabilite dalla legge 13 novembre 1853.

A questo articolo la Commissione, di concerto col ministro propone la seguente aggiunta:

« Agli allievi dell'Accademia militare e delle scuole militari, che, alla promulgazione della presente legge, ne staranno facendo i corsi, il limite inferiore di età per la nomina a sottotenente è mantenuto a 18 anni. »

Se nessuno chiede di parlare, metto a partito l'articolo 64, con questa aggiunta concordata fra la Commissione e il Governo.

(È approvato).

Art. 65.

Sono abrogate tutte le disposizioni relative all'avanzamento e alla nomina a sottotenente, sancite anteriormente alla presente legge.

(È approvato).

Si procederà nella seduta pomeridiana alla votazione segreta di questo disegno di legge.

Marazzi, relatore. Si dovrà anche fare il coordinamento.

Presidente. Questo è previsto dal regolamento.

Il ministro e la Commissione potranno dunque mettersi d'accordo; e prima della votazione indicheranno quelle correzioni che riterranno opportuno di fare.

La continuazione dell'ordine del giorno è rimandata ad altra seduta antimeridiana.

La seduta termina alle 12.15.

PROF. AVV. LUIGI RAVANI

Direttore dell'ufficio di revisione.

Roma, 1896. — Tip. della Camera dei Deputati.